

Roma, 26 giugno 2008

Prot. n. 10360 FRI/cri

Area per le Relazioni Istituzionali

Ai Signori Segretari delle Sezioni Regionali dell'Albo gestori ambientali Al Comitato nazionale dell'Albo gestori

ambientali

LORO SEDI

Oggetto: diritti di segreteria Albo gestori ambientali.

Come noto, l'art. 2 comma 30 del d.lgs 16 gennaio 2008 ha sostituito il comma 8 dell'art. 212 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, innovando profondamente la procedura d'iscrizione all'Albo gestori ambientali dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

L'impianto normativo originario prevedeva per l'iscrizione una procedura semplificata che consisteva in una semplice richiesta scritta con l'indicazione dei dati anagrafici dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. Per questa particolare procedura le Camere di commercio non chiedevano quindi alcun diritto di segreteria all'atto di iscrizione.

Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs n. 4/2008 "correttivo" di alcune norme del 152/06), invece, queste imprese sono tenute a dichiarare l'attività svolta per la quale è stata presentata denuncia al Registro delle imprese, le tipologie di rifiuti prodotti dall'attività esercitata dall'impresa, le targhe dei veicoli utilizzati oltre le modalità di trasposto dei rifiuti, oltre a dover comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Il "correttivo" ha di conseguenza comportato la necessità di prevedere un diritto di segreteria per queste imprese. A tal fine si ricorda che l'articolo 21 comma 1 del DM 28 aprile 1998 n. 406 dispone che il diritto di segreteria dovuto alle Sezioni regionali dell'Albo debba essere "fissato nella misura prevista per le denunce del Registro delle imprese delle Camere di commercio" (ovvero la Tabella A dei diritti di segreteria), e che la fattispecie delle imprese tenute ad iscriversi ai sensi del comma 8 dell'art. 212 del dlgs 152/06 non poteva essere richiamata tra i soggetti obbligati all'iscrizione di cui all'art. 8 del decreto 406/98.



In data 25.06.2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sull'istituzione di nuovi diritti di segreteria e modificazione di diritti in vigore per servizi del Registro delle imprese e di altri Registri camerali che istituisce - su proposta di Unioncamere e con l'accordo delle associazioni di categoria - un apposito diritto di segreteria per le imprese di cui all'art. 212 comma 8 del d.lgs n. 152/2006 al fine di evitare che si applichino i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni.

L'importo del nuovo diritto - "tenuto conto dei costi medi di personale e spese generali che le Camere devono sopportare per la richiesta d'iscrizione delle domande e delle eventuali variazioni", come riporta la relazione del Ministero al decreto - è fissato nella misura di 10 euro per l'iscrizione e le modifiche "indipendentemente dalla tipologia di impresa" obbligata (vedasi voce 36 della tabella A del decreto), mentre non viene stabilito alcun diritto per la cancellazione dall'Albo.

Per tutte le altre tipologie di iscrizione e relative modifiche all'Albo gestori, non sono invece stati modificati i diritti di segreteria: per queste si continueranno ad applicare - a seconda della forma giuridica - i diritti previsti dalla tabella A voce 1 e 4 contenuti nel precedente decreto, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Roberto Frisari Rule to Frisar